***SUPPLEMENTO** alla*

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 296, del 18 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. **2651.**

NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE E NUOVE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2651.

Nuovi quadri di classificazione e nuove disposizioni sulle competenze accessorie pel personale delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;
Visto il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;
Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 341;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I quadri di classificazione degli stipendi del personale dipendente dalle ferrovie dello Stato annessi alla legge 7 aprile 1921, n. 368, sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto (allegato *A*).

L'assegnazione delle qualifiche risultanti dai nuovi quadri di classificazione, in sostituzione di quelle precedentemente possedute dal personale in base ai vecchi quadri di classificazione, è fatta secondo quanto risulta dal quadro allegato *B*, tenuto conto delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Le piante numeriche del personale degli uffici, escluso quello addetto all'unità navigazione e quello subalterno, sono stabilite in conformità all'allegato *C* al presente decreto. Per il restante personale saranno fissate con provvedimento del Commissario straordinario.

Art. 2.

In relazione alle dette piante numeriche, il Commissario straordinario provvederà, entro un triennio dalla data di applicazione del presente decreto, alle promozioni di grado che risultino necessarie, con le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

Le promozioni al grado primo saranno conferite a scelta, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 54 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 9 del decreto-legge Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e quelle ai gradi secondo e successivi saranno conferite unicamente per merito comparativo, salvo quelle derivanti da esami prescritti dal regolamento, e saranno deliberate dal Commissario straordinario:

per quelle ai gradi dal 1° al 2° dei quadri di classificazione approvati con legge 7 aprile 1921, n. 368, su proposta del Segretario generale;

per quelle ai gradi dal 3° al 9° dei quadri stessi su proposta della Commissione centrale di cui appresso, previe designazioni, per quelle ai gradi dal 4° al 9° delle Commissioni locali indicate parimenti in appresso;

per quelle ai gradi inferiori, sempre dei detti quadri, su proposta delle suddette Commissioni locali.

La Commissione centrale sarà presieduta dal Segretario generale, e ne faranno parte i dirigenti dei servizi centrali.

Le Commissioni locali, per il personale addetto ai servizi centrali ed ai relativi uffici distaccati, saranno presiedute per ciascun servizio dal dirigente, e ne faranno parte i funzionari incaricati della sostituzione di esso dirigente, nonchè i dirigenti dei singoli uffici, purchè di grado non inferiore al quarto od immessi ufficialmente nelle relative funzioni.

Le Commissioni locali per il restante personale saranno presiedute dal capo compartimento, e composte, per ciascuna specialità di servizio, dal capo della rispettiva unità e dai capi dei relativi uffici, purchè di grado non inferiore al quinto od immessi ufficialmente nelle relative funzioni.

Art. 4.

Le stesse modalità di cui agli articoli precedenti saranno osservate pel conferimento degli aumenti anticipati al personale, nella misura stabilita dal regolamento.

Art. 5.

E' assegnata la qualifica di ispettore di 1ª classe agli agenti che all'atto dell'inquadramento sono provvisti delle qualifiche di sotto ispettore, segretario capo, segretario tecnico capo, disegnatore capo, sotto cassiere e capo magazzino di 1ª classe, con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1920.

Sono assegnate le qualifiche di segretario principale, segretario tecnico principale, disegnatore principale e revisore principale agli agenti che all'atto dell'inquadramento sono provvisti rispettivamente delle qualifiche di segretario di 1ª classe, segretario tecnico di 1ª classe o assistente dei lavori principale, disegnatore di 1ª classe e revisore, con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1917.

Tanto gli uni quanto gli altri devono però essere considerati non demeritevoli del passaggio anzidetto, colla procedura di cui all'art. 3. In caso contrario gli agenti, la cui qualifica sia stata soppressa, conserveranno « ad personam » la qualifica di cui sono rivestiti e saranno inquadrati a seconda delle funzioni esercitate.

Gli agenti promossi al grado di ispettore di 1ª classe per effetto del presente articolo saranno considerati in soprannumero rispetto alla pianta stabilita per la qualifica stessa, sino a riassorbimento per successive promozioni o per eliminazioni dal servizio; in compenso resteranno vacanti altrettanti posti nel grado inferiore.

Art. 6.

Sono assegnate le nuove qualifiche di capo stazione di 2ª classe, capo gestione di 2ª classe, capo telegrafista di 2ª classe, capo deposito di 2ª classe, capo tecnico di 2ª classe, capo personale viaggiante di 2ª classe e controllore viaggiante di 2ª classe rispettivamente agli agenti, aventi le qualifiche di capo stazione, capo gestione, capo telegrafista, capo deposito, capo tecnico, capo personale viaggiante e controllore viaggiante, che, prima dell'applicazione dei quadri di classificazione annessi alla legge 7 aprile 1921, n. 368, possedevano le corrispondenti qualifiche di 1ª classe pei capi gestione e capi telegrafisti, e di 2ª classe pei rimanenti.

Art. 7.

Il personale femminile che sia ancora in servizio di ruolo al 1° marzo 1924 colle qualifiche di scrivana principale, scrivana, commessa, inserviente, manovale e guardabarriera,

conserva le qualifiche e gli stipendi o le paghe di cui è provvisto alla data medesima, restando escluso ogni successivo sviluppo di carriera od aumento di stipendio o paga.

Agli effetti però di tutte le altre disposizioni regolamentari (congedi, trattamento di malattia, competenze accessorie, ecc.), le scrivane principali, le scrivane e le commesse sono parificate ai commessi, le inservienti agli inservienti e le manovali ai manovali, mentre le guardabarriere conservano l'attuale trattamento.

Al personale femminile non spetta il premio stabilito dall'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie annesse al presente decreto.

Art. 8.

In aggiunta allo stipendio stabilito dai nuovi quadri di classificazione è assegnato un supplemento di servizio attivo, nella misura risultante per ciascuna qualifica dai quadri medesimi.

Il supplemento di servizio attivo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile e non è corrisposto al personale in congedo straordinario ovvero sospeso dal servizio o dallo stipendio, ed in genere quando non percepisce lo stipendio o lo percepisce in misura ridotta. Esso non è computabile agli effetti della pensione e dell'indennità di buonuscita dell'Opera di previdenza e quindi non è soggetto alle relative trattenute.

In qualunque caso di cambiamento di qualifica il supplemento è concesso nella misura stabilita per la nuova qualifica, anche se l'agente mantenga, come assegno personale, una eventuale eccedenza di stipendio.

Art. 9.

Gli stipendi risultanti dai vecchi quadri di classificazione sono aumentati, nella misura massima stabilita per la qualifica, dell'assegno di funzioni previsto dal R. decreto 14 gennaio 1923, n. 141, assegno che resterà contemporaneamente soppresso.

Gli stipendi stessi sono invece diminuiti:

a) dell'ammontare del supplemento di servizio attivo di cui all'articolo precedente;

b) di una somma, od a titolo di scompenetrazione di competenze accessorie od il cui ammontare resta compensato dal premio di interessamento o dalle altre competenze speciali di servizio, la cui misura risulta dalla tabella allegato *D*;

c) di un'altra somma annua fissa stabilita, per ciascun grado dei vecchi quadri di classificazione, nella misura seguente:

L.	600	pei funzionari	dei gradi	1 a 3
»	750	»	»	4 e 5
»	900	per gli agenti	»	6 e 7
»	1050	»	»	8 e 9
»	1200	»	»	10 e 11
»	1300	»	»	12 e 13
»	1400	»	del grado	14.

Quando lo stipendio così ridotto risulti inferiore a quello minimo previsto dal nuovo quadro di classificazione per la qualifica assegnata all'agente, si attribuisce a questo tale stipendio minimo.

Art. 10.

La inscrizione del personale nei nuovi quadri di classificazione ha luogo in base agli stipendi risultanti dall'applicazione dell'articolo precedente.

Sia nel vecchio quadro di classificazione così modificato che nel nuovo, fra gli stipendi minimo e massimo di ciascuna qualifica, saranno stabiliti tanti valori intermedi dello stipendio quanti sono gli anni occorrenti per passare dall'uno all'altro, frazionando all'uopo ciascun aumento normale in un numero di quote pari al numero degli anni necessari per conseguirlo e poscia aggiungendo per ciascun anno la rispettiva quota al valore dello stipendio risultante per l'anno precedente.

Per ciascuno dei valori dello stipendio risultante dal vecchio quadro, sarà assegnato l'eguale valore di stipendio nel nuovo quadro, od, in mancanza di questo, quello immediatamente superiore.

L'agente assume nel nuovo quadro la classe normale di stipendio corrispondente al valore pure di stipendio assegnatogli nel quadro stesso, colla relativa decorrenza. Se la classe suddetta è inferiore allo stipendio risultante dall'applicazione dell'articolo precedente, l'agente conserva lo stipendio medesimo fino al passaggio alla classe successiva.

Art. 11.

Nell'inquadramento di cui all'articolo precedente si terrà conto anche degli eventuali assegni personali facenti parte integrante dello stipendio, di cui i singoli funzionari ed agenti fossero provvisti.

Qualora il vecchio stipendio risultante nel modo indicato fosse superiore a quello massimo stabilito per la qualifica dai nuovi quadri di classificazione, l'agente conserverà la differenza come assegno personale fino al conseguimento di una promozione, dopo la quale sarà assorbito dai successivi aumenti di stipendio.

Art 12.

Agli agenti la cui qualifica risultasse, all'atto dell'inquadramento, fusa con altra di grado inferiore sarà concesso un anno di maggiore anzianità nella classe del nuovo stipendio assegnato. Qualora lo stipendio assegnato sia uguale o superiore al massimo stabilito per la nuova qualifica attribuita, sarà concesso un assegno personale pari alla quota annuale dell'ultimo aumento previsto per la qualifica stessa. Inoltre i medesimi conservano « ad personam » la vecchia qualifica fino al passaggio a qualifica di grado superiore.

Il presente articolo non si applica agli agenti che vengono a beneficiare della disposizione di cui all'art. 5, nè a quelli che ottengono una promozione di grado posteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 13.

Le ulteriori disposizioni eventualmente occorrenti per l'inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione saranno da emanarsi per deliberazione del Commissario straordinario, di concerto col Ministro delle finanze.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno inappellabilmente risolute da una Commissione costituita del Segretario generale (presidente), dai capi dei servizi centrali e dal capo dell'ufficio contenzioso o loro sostituti, ed assistita da un funzionario di grado non inferiore al sesto in qualità di segretario.

Art. 14.

In via transitoria, per gli agenti in servizio alla data da cui ha vigore il presente decreto e per le rispettive famiglie, gli assegni di pensione e l'indennità di buonuscita dell'Opera di previdenza, nonchè le relative trattenute a favore del

fondo pensione e dell'opera medesima non potranno, per i servizi resi posteriormente al 1° marzo 1924, essere inferiori a quelli liquidabili in base agli stipendi goduti, secondo i vecchi quadri di classificazione, diminuiti della somma indicata all'art. 9, secondo comma, sub. *c*), salva l'osservanza delle altre norme in vigore all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 15.

I quadri di classificazione degli stipendi e gli assegni di servizio attivo stabiliti dal presente decreto non possono essere variati che per legge.

Art. 16.

Al personale delle ferrovie dello Stato sono corrisposti, in più dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, i compensi (indennità, premi, soprassoldi, ecc.) previsti dalle « Disposizioni sulle competenze accessorie » annesse al presente decreto (Alleg. *B*). Resta in pari tempo soppresso ogni altro compenso concesso in base alle « Disposizioni sulle competenze accessorie » approvate coll'art. 1 sub. *a*) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 ed alle modificazioni successive apportate alle disposizioni medesime.

Restano invece in vigore per il personale suddetto le disposizioni concernenti le indennità corrisposte a titolo di caroviveri vigenti alla data di applicazione del presente decreto.

Art. 17.

Quando ne sia riconosciuta la possibilità, in seguito a miglioramento della situazione economica, potrà essere disposta, con R. decreto, la riduzione delle indennità corrisposte a titolo di caro viveri.

Potranno per lo stesso motivo e nello stesso modo essere ridotte anche le competenze accessorie concesse al personale in base alle disposizioni di cui al 1° comma dell'articolo precedente.

Art. 18.

Il presente decreto non riguarda il personale addetto al Traghetto di Venezia. Per questo personale, per quello provvisorio ed aggiunto e per quello navigante delle ferrovie dello Stato sarà stabilito il nuovo trattamento economico con separato decreto.

Art. 19.

Il Commissario straordinario viene incaricato della emanazione delle norme di applicazione del presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo che per il nuovo inquadramento e per le competenze accessorie, per cui andrà in vigore dal 1° marzo 1924. Si intenderanno abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 131. — GRANATA.

ALLEGATO *A*

QUADRI DI CLASSIFICAZIONE.

Personale degli uffici.

Gruppo o categoria	N. dei gradi	QUALIFICHE	Stipendi minimo	Stipendi massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Supplemento (art. 8)	Annotazioni
A » » »	1 » » »	Capo servizio principale. Capo compartimento di 1ª classe Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe	27,500		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	
»	2	Ispettore capo superiore.	21,000	23,000	21,000	—	—	—	23,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	
» »	3 »	Ispettore capo Cassiere principale.	17,800	20,500	17,800	—	—	—	19,000	—	—	—	20,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,500	
» »	4 »	Ispettore principale Cassiere di 1ª classe	16,000	17,800	16,000	—	—	—	16,800	—	—	—	17,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	
»	5	Ispettore di 1ª classe	13,700	16,000	13,700	—	—	—	14,800	—	—	—	15,100	—	—	—	16,000	—	—	—	—	—	—	1,000	
B »	5 »	Ispettore di 1ª classe Cassiere di 2ª classe	9,500	16,000	9,500	—	10,500	—	11,500	—	12,500	—	13,700	—	—	14,800	—	—	15,100	—	—	—	16,000	1,000	
A	6	Ispettore di 2ª classe	11,500	12,500	11,500	12,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800	Solo per i provenienti da allievo ispettore.
B » » »	6 » » »	Segretario tecnico capo Segretario capo Disegnatore capo Revisore capo	11,600	13,700	11,600	—	—	—	12,100	—	—	—	12,900	—	—	—	13,700	—	—	—	—	—	—	800	
A	7	Allievo ispettore	9,500	10,500	9,500	10,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700	
B » » »	7 » » »	Segretario tecnico principale Segretario principale Disegnatore principale. Revisore principale	9,500	11,600	9,500	—	—	—	10,100	—	—	—	10,800	—	—	—	11,600	—	—	—	—	—	—	600	
» » » » »	10 » » » »	Segretario tecnico Segretario Disegnatore Revisore Assistente lavori	7,000	9,500	7,000	—	7,600	—	—	8,200	—	—	—	8,800	—	—	—	9,500	—	—	—	—	—	500	
C » »	10 » »	Segretario Disegnatore Assistente lavori	7,000	9,500	7,000	—	—	—	7,600	—	—	—	8,200	—	—	—	8,800	—	—	—	9,500	—	—	500	
D'ordine V »	11 »	Commesso Aiutante assistente lavori	6,200	7,400	6,200	—	—	6,500	—	—	—	6,800	—	—	—	7,400	—	—	—	—	—	—	—	450	
Subalterno V »	12 »	Ripartitore documenti Usciere capo	6.200	7,400	6,200	—	—	6,500	—	—	—	6,800	—	—	—	7,400	—	—	—	—	—	—	—	450	
VI »	14 15	Usciere Inserviente	5,000	5,900	5,000	—	—	5.300	—	—	—	5,600	—	—	—	.,900	—	—	—	—	—	—	—	690 210	

Personale delle stazioni.

Categoria	Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI mi-nimo	STIPENDI mas-simo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Supplemento (Art. 8)
					Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																
I	6	Capo stazione principale																			1,500
»	»	Capo gestione principale																			
»	7	Capo stazione 1ª classe	11,000	13,100	11,000	—	—	11,300	—	—	—	11,900	—	—	—	12,500	—	—	—	13,100	1,050
»	»	Capo gestione 1ª classe																			
»	7	Capo telegrafista 1ª classe																			750
II	8	Capo stazione 2ª classe																			600
»	»	Capo gestione 2ª classe	10,400	11,000	10,400	—	—	10,700	—	—	11,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	8	Capo telegrafista 2ª classe																			540
III	9	Capo stazione 3ª classe																			600
»	»	Capo gestione 3ª classe	8,900	10,400	8,900	—	—	9,200	—	—	—	9,800	—	—	—	10,400	—	—	—	—	
»	9	Capo telegrafista 3ª classe																			540
IV	10	Sotto capo	7,400	8,900	7,400	—	—	7,700	—	—	8,000	—	—	8,300	—	—	—	8,900	—	—	540
V	11	Commesso																			450
»	12	Manovratore capo	6,200	7,400	6,200	—	—	6,500	—	—	—	6,800	—	—	—	7,400	—	—	—	—	1,050
»	»	Deviatore capo																			990
VI	12	Guardamerci																			1,200
»	13	Capo squadra manovratori																			1,350
»	»	Capo squadra deviatori																			1,290
»	»	Guardasala	5,000	5,900	5,000	—	—	5,300	—	—	—	5,600	—	—	—	5,900	—	—	—	—	990
»	14	Manovratore																			840
»	»	Deviatore																			750
»	15	Manovale																			180

Personale dei treni.

Categoria	Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI minimo	STIPENDI massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Supplemento (Art. 8)
III	7	Capo personale viaggiante principale	8,900	10,400	8,900	—	—	9,200	—	—	—	9,800	—	—	—	10,400	—	—	—	—	1,650
»	»	Controllore viaggiante principale																			1,350
»	8	Capo personale viaggiante 1ª classe																			1,140
»	»	Controllore viaggiante 1ª classe																			1,020
IV	9	Capo personale viaggiante 2ª classe	7,400	8,900	7,400	—	—	7,700	—	—	8,000	—	—	8,300	—	—	—	8,900	—	—	1,140
»	»	Controllore viaggiante 2ª classe																			1,020
»	10	Capo personale viaggiante 3ª classe																			840
»	»	Controllore viaggiante 3ª classe																			720
V	11	Conduttore capo	6,200	7,400	6,200	—	—	6,500	—	—	—	6,800	—	—	—	7,400	—	—	—	—	720
VI	12	Conduttore principale	5,000	5,900	5,000	—	—	5,300	—	—	—	5,600	—	—	—	5,900	—	—	—	—	1,020
»	13	Conduttore																			480
»	14	Frenatore																			240
»	15	Manovale																			180

Personale di macchina.

Categoria	Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI minimo	STIPENDI massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Supplemento (Art. 8)
I	6	Capo deposito principale	11,000	13,100	11,000	—	—	11,300	—	—	—	11,900	—	—	—	12,500	—	—	—	13,100	2,250
»	7	Capo deposito 1ª classe																			1,800
II		Capo deposito 2ª classe	10,400	11,000	10,400	—	—	10,700	—	—	11,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800
III		Capo deposito 3ª classe	8,900	10,400	8,900	—	—	9,200	—	—	—	9,800	—	—	—	10,400	—	—	—	—	1,800
IV	11	Macchinista	7,400	8,900	7,400	—	—	7,700	—	—	8,000	—	—	8,300	—	—	—	8,900	—	—	1,500
»	12	Macchinista T. M.																			420
V	12	Fuochista	6,200	7,400	6,200	—	—	6,500	—	—	—	6,800	—	—	—	7,400	—	—	—	—	420
»	»	Assistente T. E.																			
VI	13	Capo squadra accenditori e manovali	5,000	5,900	5,000	—	—	5,300	—	—	—	5,600	—	—	—	5,900	—	—	—	—	1,350
»	»	Capo squadra accudienti e manovali																			1,050
»	14	Accenditore																			720
»	»	Accudiente																			420
»	15	Manovale																			180

Personale della linea.

Categoria	Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI minimo	STIPENDI massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Supplemento (Art. 8)
V	11	Sorvegliante	6,200	7,400	6,200	—	—	6,500	—	—	—	6,800	—	—	—	7,400	—	—	—	—	960
VI	13	Capo squadra cantonieri	5,000	5,900	5,000	—	—	5,300	—	—	—	5,600	—	—	—	5,900	—	—	—	—	1,050
»	14	Guardablocco																			360
»	15	Guardiano																			240
»	»	Cantoniere																			180

Personale addetto al servizio di vigilanza.

Categoria	Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI minimo	STIPENDI massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Supplemento (Art. 8)
							Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati														
V	12	Capo guardia	6,200	7,400	6,200	—	—	6,500	—	—	—	6,800	—	—	—	7,400	—	—	—	—	480
VI	13	Sotto capo guardia	5,000	5,900	5,000	—	—	5,300	—	—	—	5,600	—	—	—	5,900	—	—	—	—	780
»	14	Guardia																			480

Personale tecnico, operaio e di manovalanza.

Categoria	Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI minimo	STIPENDI massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Supplemento (Art. 8)
I	6	Capo tecnico principale	11,000	13,100	11,000	—	—	11,300	—	—	—	11,900	—	—	—	12,500	—	—	—	13,100	1,950
»	7	Capo tecnico di 1ª classe																			1,800
II	8	Capo tecnico di 2ª classe	10,400	11,000	10,400	—	—	10,700	—	—	11,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800
III	9	Capo tecnico di 3ª classe	8,900	10,400	8,900	—	—	9,200	—	—	—	9,800	—	—	—	10,400	—	—	—	—	1,800
IV	11	Capo squadra operai	7,400	8,900	7,400	—	—	7,700	—	—	8,000	—	—	8,300	—	—	—	8,900	—	—	1,200
»	»	Capo squadra verificatori																			900
V	12	Operaio di 1ª classe	6,200	7,400	6,200	—	—	6,500	—	—	—	6,800	—	—	—	7,400	—	—	—	—	900
»	»	Verificatore																			750
VI	13	Capo squadra manovali	5,000	5,900	5,000	—	—	5,300	—	—	—	5,600	—	—	—	5,900	—	—	—	—	1,050
»	13	Operaio																			900
»	14	Aiutante operaio																			240
»	15	Manovale																			180

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO *B*

QUADRO DI EQUIPARAZIONE.

(Articolo 1).

Vecchie tabelle – Grado	Vecchie tabelle – Qualifica	Nuove tabelle – Grado	Nuove tabelle – Qualifica	Gruppo o Categoria
	Personale degli Uffici.			
1	Capo servizio	1	Capo servizio principale	A
»	Ispettore sup. di 1ª classe	»	Capo compart. di 1ª classe	»
»	Capo compartimento di 1ª classe.	»	Capo compartimento di 1ª classe.	»
2	Ispettore sup. di 2ª classe	»	Capo compart. di 2ª classe	»
»	Sotto capo servizio	»	Capo servizio	»
»	Capo compartimento di 2ª classe.	»	Capo compartimento di 2ª classe.	»
3	Capo divisione	2	Ispettore capo superiore.	»
4	Ingegnere capo	3	Ispettore capo	»
»	Ispettore capo	»	Ispettore capo	»
»	Cassiere principale	»	Cassiere principale	»
5	Ingegnere, Ispettore, Avvocato, Medico. } di 1ª classe	4	Ispettore principale	»
»	Cassiere di 1ª classe	»	Cassiere di 1ª classe	»
»	Ingegnere, Ispettore, Avvocato, Medico.	5	Ispettore di 1ª classe	»
»	Ispettore (1)	»	Ispettore di 1ª classe	B
»	Cassiere	»	Cassiere di 2ª classe	»
6	Segretario capo	6	Segretario capo	»
»	Sotto cassiere	»	Segretario capo	»
»	Segretario tecnico capo	»	Segretario tecnico capo	»
»	Disegnatore capo	»	Disegnatore capo	»

(1) Proveniente dai gradi inferiori.

Vecchie tabelle – Grado	Vecchie tabelle – Qualifica	Nuove tabelle – Grado	Nuove tabelle – Qualifica	Gruppo o categoria
	Segue: Personale degli Uffici.			
7	Segretario principale	7	Segretario principale	B
»	Revisore principale	»	Revisore principale	»
»	Segretario tecnico principale.	»	Segretario tecnico principale.	»
»	Disegnatore principale	»	Disegnatore principale	»
8	Segretario di 1ª classe	10	Segretario	»
»	Revisore	»	Revisore	»
»	Segretario tecnico di 1ª classe.	»	Segretario tecnico	»
»	Disegnatore di 1ª classe	»	Disegnatore	»
»	Assistente dei lavori principale.	»	Assistente dei lavori	»
9	Segretario	10	Segretario	»
»	Segretario tecnico	»	Segretario tecnico	»
»	Disegnatore	»	Disegnatore	»
»	Assistente dei lavori di 1ª classe.	»	Assistente dei lavori	»
10	Aiutante disegnatore	10	Disegnatore (1)	C
»	Assistente dei lavori	»	Assistente dei lavori (1)	»
»	Applicato	»	Segretario (1)	»
11	Scritturale di 1ª classe	11	Commesso	V
»	Sorvegliante dei lavori	»	»	»
»	Usciere capo	12	Usciere capo	»
»	Ripartitore documenti	»	Ripartitore di documenti.	»
»	Aiutante applicato	11	Commesso	»
12	Usciere di 1ª classe	14	Usciere	VI
»	Scritturale	11	Commesso	V
13	Usciere	14	Usciere	VI
14	Inserviente (uomini)	15	Inserviente	»

(1) Quelli provvisti di licenza di scuola secondaria di 2° grado saranno inscritti nel gruppo B.

VECCHIE TABELLE		NUOVE TABELLE		
Grado	Qualifica	Grado	Qualifica	Gruppo o categoria
	Personale delle Stazioni.			
5	Soprintendente	5	Ispettore di 1ª classe	B
6	Capo stazione principale	6	Capo stazione principale.	I
»	Capo gestione principale	»	Capo gestione principale.	»
7	Capo stazione di 1ª classe	7	Capo stazione di 1ª classe	»
»	Capo gestione di 1ª classe	»	Capo gestione di 1ª classe	»
»	Capo telegrafista principale	»	Capo telegrafista di 1ª classe	»
8	Capo stazione	9	Capo stazione di 3ª classe	III
»	Capo gestione	»	Capo gestione di 3ª classe	»
»	Capo telegrafisti	»	Capo telegrafista di 3ª classe	»
9	Sotto capo	10	Sotto capo	IV
10	Commesso di 1ª classe	11	Commesso	V
»	Capo fermata di 1ª classe	»	»	»
11	Capo fermata	»	»	»
»	Commesso	»	»	»
»	Manovratore capo	12	Manovratore capo	»
»	Deviatore capo	»	Deviatore capo	»
»	Assistente capo merci e materiale.	»	Guardamerci	VI
»	Assistente capo sale	13	Guardasala	»
12	Assistente merci e materiale.	12	Guardamerci	»
»	Assistente sale	13	Guardasala	»
»	Capo squadra manovratori	»	Capo squadra manovratori	»
»	Capo squadra deviatori	»	Capo squadra deviatori	»
13	Manovratore	14	Manovratore	»
»	Deviatore	»	Deviatore	»
14	Manovale	15	Manovale	»

VECCHIE TABELLE		NUOVE TABELLE		
Grado	Qualifica	Grado	Qualifica	Gruppo o categoria
	Personale dei Treni.			
7	Capo personale viaggiante principale.	7	Capo personale viaggiante principale.	III
»	Controllore viaggiante principale.	»	Controllore viagg. principale.	»
8	Capo personale viaggiante di 1ª classe.	8	Capo personale viaggiante di 1ª classe.	»
»	Controllore viaggiante di 1ª classe.	»	Controllore viaggiante di 1ª classe.	»
9	Capo personale viaggiante	10	Capo personale viaggiante di 3ª classe.	IV
»	Controllore viaggiante	»	Controllore viaggiante di 3ª classe.	»
10	Conduttore capo	11	Conduttore capo	V
11	Conduttore principale	12	Conduttore principale	VI
12	Conduttore { ai viaggiatori / alle merci	13	Conduttore	»
13	Frenatore	14	Frenatore	»
14	Manovale	15	Manovale	»
	Personale di Macchina.			
5	Soprintendente	5	Ispettore di 1ª classe	B
6	Capo deposito principale	6	Capo deposito principale	I
7	Capo deposito di 1ª classe	7	Capo deposito di 1ª classe	»
8	Capo deposito	9	Capo deposito di 3ª classe	III
10	Macchinista treni a vapore	11	Macchinista	IV
»	Macchinista treni elettrici			
11	Macchinista tradotte e manovre.	12	Macchinista tradotte e manovre.	»
»	Fuochista	12	Fuochista	V

VECCHIE TABELLE		NUOVE TABELLE		
Grado	Qualifica	Grado	Qualifica	Gruppo o categoria
	Segue: Personale di Macchina.			
11	Assistente treni elettrici .	12	Assistente treni elettrici .	V
12	Capo squadra accenditori e manovali.	13	Capo squadra accenditori e manovali.	VI
»	Capo squadra accudienti o manovali.	»	Capo squadra accudienti e manovali.	»
13	Accenditore	14	Accenditore	»
»	Accudiente	»	Accudiente.	»
	Personale di Linea.			
10	Sorvegliante della linea .	11	Sorvegliante	V
12	Capo squadra cantonieri .	13	Capo squadra cantonieri .	VI
13	Cantoniere di 1ª classe. .	15	Cantoniere.	»
»	Guardablocco	14	Guardablocco	»
14	Guardiano.	15	Guardiano.	»
»	Cantoniere.	»	Cantoniere.	»
	Personale degli Approvvigionamenti.			
6	Capo magazzino di 1ª classe	6	Segretario capo	B
7	Capo magazzino	7	Segretario principale . . .	»
»	Gerente principale. . . .	»	» » . . .	»
8	Segretario di 1ª dei magazzini.	10	Segretario	»
»	Gerente di 1ª classe . . .	»	»	»
9	Segretario dei magazzini.	10	Segretario	»
»	Gerente	»	»	»
10	Commesso di 1ª classe dei magazzini.	11	Commesso	V
11	Commesso dei magazzini .	»	»	»
12	Capo squadra dei magazzini.	13	Capo squadra manovali .	VI
14	Manovale	15	Manovale	»

VECCHIE TABELLE		NUOVE TABELLE		
Grado	Qualifica	Grado	Qualifica	Gruppo o categoria
	Personale di Custodia.			
11	Custode capo	12	Capo guardia	V
»	Guardaportone	»	» »	»
12	Custode	13	Sotto capo guardia . . .	VI
	Personale di Manovalanza.			
12	Capo squadra manovali .	13	Capo squadra manovali .	VI
14	Manovale	15	Manovale	»
	Personale Tecnico ed operaio.			
6	Capo tecnico principale .	6	Capo tecnico principale .	I
7	Capo tecnico di 1ª classe .	7	Capo tecnico di 1ª classe.	»
8	Capo tecnico	9	Capo tecnico di 3ª classe.	III
10	Capo squadra { operai	11	Capo squadra operai. . .	IV
	{ verificatori	»	Capo squadra verificatori	»
11	Sotto capo squadra operai	12	Operaio di 1ª classe . . .	V
»	Verificatore	»	Verificatore	»
12	Fuochista conduttore di caldaie e motori.	12	Operaio di 1ª classe . . .	»
»	Operaio di 1ª classe . . .	»	» »	»
13	Operaio	13	Operaio	VI
	Personale ausiliario degli Uffici.			
7	Archivista capo, aiutante capo.	7	Segretario principale . . .	B
8	Archivista, aiutante principale.	10	Segretario	»
9	Aiutante di 1ª classe . .	»	»	»
10	Aiutante di 2ª classe . .	»	» (1)	C

(1) Quelli provvisti di licenza di scuola secondaria di 2° grado saranno inscritti al gruppo B

Grado	Qualifica (Vecchie tabelle)	Grado	Qualifica (Nuove tabelle)	Gruppo o categoria
	Personale di verifica veicoli.			
13	Untore	14	Aiutante operaio.	VI
	Personale degli scambi e manovre delle Officine e dei Depositi.			
13	Manovratore.	14	Manovratore	VI
»	Deviatore	14	Deviatore	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici: CARNAZZA

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO C.

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI.

Gradi	QUALIFICHE	Quantità	TOTALE
1	Capi servizio principali e capi compartimento di 1ª classe	16	
1	Capi servizio e capi compartimento di 2ª classe. . .	22	
2	Ispettori capi superiori.	85	
3	Ispettori capi e cassieri principali	270	
4	Ispettori principali e cassieri di 1ª classe	420	
5	Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe.		
6	Ispettori di 2ª classe	685	
7	Allievi ispettori		1,498
6	Segretari tecnici capi, segretari capi, disegnatori capi e revisori capi	746	
7	Segretari tecnici principali segretari principali, disegnatori principali e revisori principali.	1,954	
10	Segretari tecnici, segretari, disegnatori e assistenti lavori.	6,193	8,893
11	Commessi	(1) 3,064	3,064
	Totale . . .		13,455

(1) Comprese le scrivane e le commesse fino ad eliminazione.

Visto, d'ordine di Sua Maesta il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO *D*.

SOMME DA TOGLIERE DALLO STIPENDIO

all'atto dell'inquadramento nei nuovi quadri di classificazione in base al comma secondo (sub *b*) dell'art. 6.

Grado	QUALIFICA – Secondo le vecchie tabelle	Somme da togliere dallo stipendio	Grado	QUALIFICA – Secondo le vecchie tabelle	Somme da togliere dallo stipendio
	Personale dei treni			*Personale di custodia*	
7	Capi personale viaggiante principali . .	960	11	Custodi capi	400
8	Capi personale viaggiante 1ª classe . . .	840	11	Guardaportoni	400
9	Capi personale viaggiante	840	12	Custodi	320
10	Conduttori capi. . . .	350		*Personale tecnico ed operaio*	
11	Conduttori principali .	300	6	Capi tecnici princ. . .	1600
12	Conduttori	250	7	Capi tecnici di Iª classe	1400
13	Frenatori.	200	8	Capi tecnici.	1200
	Personale di macchina		10	Capi squadra operai. .	1200
12	Macchinisti Tv-Te . .	1200	10	Capi squadra verific. .	1000
13	Macchinisti T. M. . . .	700	11	Sotto capi squad. op. .	1200
13	Fuochisti	700	11	Verificatori	900
13	Assistenti Te	700	12	Fuochisti C. C. M. . . .	720
12	Capi squadra accenditori e manovali. . .	900	12	Operai di 1ª classe . .	1000
13	Accenditori.	300	13	Operai	900

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO *E*.

DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

CAPO I.

INDENNITÀ DI TRASFERTA.

Art. 1.

L'indennità di trasferta è corrisposta agli agenti che si recano fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori. Essa è corrisposta anche se la missione fuori di residenza ha luogo senza preventivo ordine del superiore dell'agente, quando questi, per l'indole delle attribuzioni che disimpegna, è obbligato a percorrere la linea; in tal caso la ragione della trasferta sarà documentata secondo modalità da stabilirsi dall'Amministrazione.

Per residenza s'intende la località in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale l'agente appartiene. Per i sorveglianti della linea si considerano residenza il tronco cui appartengono e le stazioni finitime ad esso; per i capi squadra cantonieri, guardablocco, guardiani, cantonieri e guardabarriere (donne) il cantone proprio e quelli finitimi e per i guardiani in funzioni di guardalinee nonchè per i capi tecnici, capi squadra operai, operai e manovali addetti alla sorveglianza e manutenzione delle linee esercitate a trazione elettrica, il tratto di linea a ciascuno affidato e le stazioni finitime ad esso.

Art. 2.

L'indennità di trasferta si compone:

a) della *diaria*, la quale è corrisposta quando l'assenza dalla residenza supera le sette ore; se l'assenza supera le quattro ore e non le sette, la diaria è ridotta alla metà;

b) della *pernottazione*, la quale è corrisposta quando l'agente rimane assente dalla residenza, ne parte o vi ritorna nell'intervallo di tempo fra l'una e le cinque (queste ore comprese), semprechè abbia titolo alla intera od alla mezza diaria.

Per le trasferte di cui alla tabella *B* dell'art. 4 è concesso inoltre un *supplemento* per ogni periodo di 24 ore continuate di assenza dalla residenza.

Non compete alcuna indennità di trasferta:

quando l'assenza per missione sia di durata pari od inferiore a quattro ore;

quando la distanza, per via ferroviaria o carrozzabile, dalla stazione della residenza alla località di missione sia inferiore a 3 chilometri;

quando l'agente sia comandato in missione fuori residenza nella località nella quale eventualmente tenga la propria dimora abituale.

La pernottazione non è corrisposta, anche se la missione dura più giorni consecutivi, quando l'agente abbia modo di ritornare giornalmente in residenza.

Art. 3.

Le trasferte si liquidano per periodi di 24 in 24 ore, a decorrere dall'ora di partenza.

Quando un agente compia più trasferte in uno stesso periodo di 24 ore, esse si cumulano agli effetti dell'art. 2, computando il periodo di 24 ore dall'ora di partenza per la prima missione.

Se l'agente, per recarsi fuori di residenza o per rientrarvi, si serve dei treni, la durata dell'assenza si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto dei ritardi eventuali, eccettuati quelli derivanti da interruzione di linee.

Art. 4.

La misura dell'indennità di trasferta per le missioni nell'interno del Regno, e fino alle stazioni internazionali di confine (queste comprese) situate in territorio estero, risulta dal prospetto seguente:

Tabella A				Tabella B				
Gradi	Diaria	Pernottazione	Totale	Gradi	Diaria	Pernottazione	Supplemento	Totale
1	54	26	80	—	—	—	—	—
2–3	47	23	70	2–3	23	12	18	53
4–5	40	20	60	4–5	20	10	16	46
6–7	34	16	50	6–7	18	8	13	39
8–10	27	13	40	8–10	16	6	10	32
11–13	20	10	30	11–13	14	5	6	25
14–15	14	6	20	14–15	12	4	2	18

L'indennità della tabella *B* è corrisposta ai funzionari ed agenti che si recano in missione fuori residenza, entro la circoscrizione del Compartimento o Delegazione in cui hanno la propria residenza e fino alla stazione limitrofa compresa. A tale effetto si considerano limitrofe tutte le stazioni appartenenti ad un unico centro ferroviario.

Pei funzionari ed agenti aventi una giurisdizione limitata (sezione, riparto, ispettorato, tronco, ecc.) quando questa giurisdizione si estenda oltre i limiti del Compartimento di residenza, s'intenderà far parte del Compartimento stesso, agli effetti di cui al comma precedente, anche la parte eccedente i limiti anzidetti, fino alla stazione limitrofa, compresa.

L'indennità di trasferta è corrisposta in base alla qualifica effettiva dell'agente, indipendentemente dalle funzioni esercitate, anche se inerenti al grado superiore, salvo che queste siano disimpegnate in via permanente in base a deliberazione del Commissario, nel qual caso competerà la indennità di trasferta stabilita per il grado di cui sono esercitate le funzioni.

Art. 5.

Quando la missione si svolga senza interruzione in una stessa località, l'indennità di trasferta è ridotta di 1/3 dopo i primi trenta giorni e di 1/2 dopo i 90 giorni.

La riduzione di cui al comma precedente è mantenuta anche dopo che la missione continuativa in una stessa località sia stata interrotta per un periodo di tempo non maggiore di 8 giorni se per ragioni di servizio, e per un periodo anche maggiore se per altri motivi.

Art. 6.

Nel caso di congedo durante la trasferta, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intere, od eccezionalmente a mezze giornate, sono diffalcate dal periodo di trasferta.

Se un agente in congedo è comandato in trasferta, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna, o ritorna in residenza.

Art. 7.

All'agente, colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza, si corrisponde, indipendentemente da quanto potrà spettare in base al trattamento d'infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio insindacabile dei sanitari dell'Amministrazione, si trovi nell'impossibilità di restituirsi in residenza.

Tale trattamento può essere concesso, in tutto od in parte, in casi giudicati dall'Amministrazione eccezionali, anche ad agenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause non imputabili all'agente.

Art. 8.

All'agente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è lasciata facoltà di scegliere tra l'indennità di trasferta e quella stabilita dalle tariffe giudiziarie (restando inibito il cumulo delle due indennità), quando sia chiamato a deporre:

a) a richiesta dell'Amministrazione ferroviaria, in cause civili;

b) a richiesta del Pubblico ministero, dell'imputato o dell'Amministrazione ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Amministrazione sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;

c) a richiesta del Pubblico ministero o dell'amministrazione ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Amministrazione o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge per gl'infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

L'agente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie, anche se opti per l'indennità di trasferta salvo, in questo caso, il diritto ad ottenere dall'Amministrazione la eventuale differenza in più. L'agente ha l'obbligo, in ogni caso, di versare l'importo del viaggio in terza classe a tariffa differenziale *A*, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali, nel caso speciale, sono considerati come concessioni attinenti al servizio.

Art. 9.

E' concessa l'indennità di trasferta all'agente che si reca fuori residenza:

a) perchè leso in un infortunio sul lavoro, o perchè scelto dal pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

b) perchè imputato di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando sia citato a comparire davanti all'autorità giudiziaria e semprechè dal processo risulti irresponsabile del fatto;

c) per recarsi alle preture onde asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;

d) per deporre in inchieste amministrative;

e) per prendere parte ad esami e subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche per esami di promozione o di passaggio di categoria e per le relative visite mediche semprechè l'agente consegua l'idoneità;

f) per visite e cure mediche ordinate dall'Amministrazione, salvo che l'agente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura od accertamento delle conseguenze di infortuni sul lavoro;

g) per presentarsi al Consiglio di disciplina quando non venga da questo deliberata una punizione disciplinare a suo carico.

Art. 10.

E' in facoltà dell'Amministrazione di accordare in tutto o in parte l'indennità di trasferta agli agenti incaricati della provvista e distribuzione dei viveri, quando, per la durata dell'assenza dalla residenza, sia presumibile che essi incontrino spese di mantenimento.

Art. 11.

Al personale di macchina e dei treni ed a quello che eventualmente ne disimpegna le funzioni non compete l'indennità di trasferta per i servizi fuori di residenza effettuati nella circoscrizione o per conto del deposito o della stazione cui è addetto stabilmente (intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e coi premi speciali per esso stabiliti dai capi VIII e IX), salvo il caso in cui per interruzione di linee, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida a partire dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

E' pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità e premi speciali di cui al capo VIII, al personale di macchina:

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione;

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro, o da un deposito ad un'officina o viceversa.

Art. 12.

All'agente che, per motivi di servizio, si reca:

a) da una stazione ad un'altra distante da 3 a 5 chilometri;

b) da una stazione ai paesi che ad essa fanno capo e pure distanti da 3 a 5 chilometri;

c) da una stazione ad un'altra distante più di 5 chilometri nei casi stabiliti dal Commissariato, in cui esistano fra le due località frequenti ed economici mezzi di comunicazione;

è corrisposta soltanto la metà della diaria della tabella *B* quando la permanenza comandata nel luogo di missione, durante 24 ore, non sia inferiore a ore 7 complessivamente.

Si intendono far parte delle stazioni i depositi, i magazzini, le officine e gli altri impianti situati nel recinto di esse. Agli agenti

degli uffici ivi situati è applicabile il trattamento di cui *sub a)* e *c)* solo quando siano distaccati ad altra stazione in sussidio o sostituzione del personale esecutivo; negli altri casi nulla loro compete.

Lo stesso trattamento di cui al presente articolo compete all'agente che si rechi in missione lungo la linea, ad un punto distante da 3 a 5 chilometri dalla stazione della residenza; nel caso che nella residenza dell'agente vi siano più stazioni, la distanza si computa dalla stazione della residenza più prossima al luogo di missione.

Art. 13.

Le indennità per le missioni all'Estero e nelle Colonie e le relative modalità di pagamento sono stabilite dal Commissario, di concerto col Ministro per le finanze.

Per le missioni nel continente europeo tali indennità sono computabili a periodi interi di 24 ore a decorrere dall'ora di partenza da una stazione internazionale di confine all'ora di arrivo al ritorno ad una di esse. I residui di tempo inferiori a 24 ore si aggiungono al tempo impiegato per recarsi dalla residenza alla stazione internazionale di confine nell'andata e viceversa al ritorno, per il quale si applica la trasferta di cui all'art. 4.

Per le missioni all'estero che si prolunghino oltre 30 giorni, con assegnazione dell'agente ad una medesima località, le indennità di cui al presente articolo sono ridotte di un quinto per il restante periodo, a meno che l'Amministrazione non creda di assegnare un compenso fisso a norma dell'articolo seguente.

La missione s'intende interrotta, agli effetti del precedente comma, quando l'agente per ordine superiore debba allontanarsi dalla località di missione per oltre 30 giorni consecutivi.

Nei giorni in cui l'agente si sposta per servizio dalla località di prolungata missione all'estero l'indennità di trasferta ridotta o la trentesima parte del compenso fisso mensile corrisposto in sua vece, è integrata colla differenza rispetto alla trasferta intera.

Art. 14.

In luogo delle indennità di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, per deliberazione del Commissario, indennità fisse mensili con le modalità da determinarsi di volta in volta, quando ciò si ritenga opportuno per le difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati all'agente, per il carattere continuativo della missione sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali.

Analoga indennità, può essere concessa ai funzionari dei gradi 4° e 5° incaricati di sopraintendere direttamente al servizio che si svolge in diversi impianti (stazioni, scali, bivi, depositi ecc.), considerati come facenti parte della residenza. La misura dell'indennità sarà stabilita dal Commissario entro un massimo di L. 150 mensili, a seconda dei disagi e delle spese a cui gli interessati possono andare incontro nell'adempimento dell'incarico affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, può essere esteso ai funzionari ed agenti dei gradi 5° e 6° che coadiuvano quelli precedentemente indicati.

Le indennità suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio, od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennità di trasferta.

Art. 15.

Oltre alle indennità di trasferta, l'agente in missione ha diritto al rimborso delle spese sostenute, nei casi seguenti:

1° per l'uso della vettura dall'abitazione alla stazione, prima della partenza e viceversa al ritorno in residenza, occorrente per il trasporto di bagaglio personale, quando, per la durata dell'assenza o per le circostanze in cui la missione ha luogo, l'uso della vettura sia ritenuto giustificato; i rimborsi non possono superare la misura stabilita dalle tariffe fissate dalle competenti autorità;

2° quando debba viaggiare per un percorso superiore ad un chilometro, per portarsi alla località di missione, all'inizio di questa, e viceversa al termine della medesima, senza essere munito di permesso di viaggio gratuito, su ferrovie, tramvie, piroscafi, diligenze, automobili, nel quale caso dovrà conservare e presentare le ricevute delle spese fatte ogni qualvolta è possibile. In mancanza di detti mezzi di trasporto, è corrisposta, per chilometro o frazione di chilometro percorso, l'indennità di L. 1 ai funzionari dei gradi 1° a 5°, e di L. 0,75 al personale degli altri gradi. L'indennità non spetta per i percorsi fatti nella località di missione per recarsi dal luogo ove l'agente ha preso alloggio o consuma i propri pasti a quello di lavoro o viceversa, o per portarsi da un punto all'altro di lavoro, ovvero lungo le linee ferroviarie;

3° quando per il disimpegno della missione sia obbligato a portare pacchi voluminosi, istrumenti geodetici e simili;

4° quando incontri spese per corrispondenza postale e telegrafica per ragioni di servizio.

CAPO II.

INDENNITA' DI TRASLOCO.

Art. 16.

Nei traslochi l'Amministrazione provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, dell'agente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, ed al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alle condizioni dell'agente. Quando il trasporto debba effettuarsi con mezzi diversi da quelli sopraindicati, è concesso il rimborso delle relative spese, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 17.

Sono accordate le indennità, di cui agli articoli seguenti, quando il trasloco abbia luogo:

a) di ufficio, cioè ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) su domanda dell'agente motivata da malattia, la quale, a giudizio insindacabile dei sanitari dell'Amministrazione, sia riconosciuta contratta per causa di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;

c) su domanda dell'agente dopo una permanenza per almeno tre anni in località di malaria grave, quando l'agente stesso abbia chiesto di essere traslocato in località salubre o di malaria lieve.

Sono pure accordate le indennità suddette dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragioni di salute o per servizio militare, quando l'agente sia destinato a residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

Salvo quanto precede, nessuna indennità e rimborso di spesa compete all'agente traslocato in seguito a sua domanda; ma il Commissariato può accordare, in tutto o in parte, le indennità e i rimborsi di spesa all'agente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua non dipendenti dal servizio o di salute della famiglia, per le quali dai sanitari dell'Amministrazione sia stata riconosciuta la necessità del trasloco.

Art. 18.

All'agente traslocato è concesso un compenso pari a quattro indennità di trasferta, se la distanza tra la vecchia e la nuova residenza non supera chilometri 300; oltre tale distanza si corrisponde un'ulteriore indennità di trasferta per ogni 300 chilometri in più o frazione di essi.

E' inoltre concessa la metà del compenso suddetto all'agente per il coniuge che non sia al servizio dell'Amministrazione, e per ciascuno dei figli, purchè l'uno e gli altri con lui conviventi, ed un quarto del compenso stesso è concesso per ciascun genitore e per ciascun fratello o sorella dell'agente, purchè risultino conviventi ed a suo carico da oltre tre mesi.

In caso di trasloco contemporaneo di un'agente (donna) e del marito, pure dipendente dall'Amministrazione, spettano alla medesima le sole indennità di trasferta nella misura stabilita dal primo comma del presente articolo, e non l'indennità percentuale di cui all'articolo seguente.

I compensi considerati nel presente articolo non si corrispondono quando il trasloco si effettui entro i limiti di uno stesso comune, salvo casi eccezionali nei quali il Commissariato autorizzi a concederli in tutto o in parte.

Art. 19.

A compenso delle spese di vettura e d'imballaggio e di altre inerenti al trasporto dei mobili, delle masserizie, delle scorte e del bagaglio, in occasione di cambiamento di residenza è concessa una indennità pari al tre per cento dello stipendio annuo (escluso qualunque altro assegno) agli ammogliati o vedovi con prole conviventi ed ai celibi o vedovi senza prole, quando abbiano i genitori, sorelle o fratelli, conviventi ed a carico da oltre 3 mesi.

Per ogni figlio a carico si corrisponde in più il 0,50 per cento dello stipendio annuo, come sopra.

Ai celibi o vedovi senza prole e senza parenti conviventi si corrisponde l'indennità del tre per cento quando trasportino almeno dieci quintali di mobilio, e dell'uno per cento in caso diverso.

Le indennità, di cui sopra, sono ridotte di un quarto, quando nella vecchia e nuova residenza gli alloggi si trovino nei recinti della stazione; sono ridotte della metà quando nella stessa residenza l'agente passi, per ordine dell'Amministrazione, da uno ad altro alloggio dell'Amministrazione stessa o da un alloggio dell'Amministrazione ad altro privato e viceversa, o quando l'agente, trasferito da una ad altra stazione della medesima città o comune, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Amministrazione riconosca la necessità del cambiamento.

La metà dell'indennità è corrisposta anche nel caso che l'Amministrazione, dovendo fare dei restauri nei propri fabbricati, obblighi l'agente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto o parte del mobilio; la stessa indennità si corrisponde anche quando l'agente ritorni ad occupare l'alloggio.

Art. 20.

Nei casi di trasloco sono rimborsate le spese di trasporto del mobilio e delle scorte dall'abitazione alla stazione di partenza e dalla stazione di arrivo alla nuova abitazione, quando l'agente abiti o vada ad abitare in alloggio privato.

Il rimborso è fatto in base al prezzo di tariffa stabilito con le agenzie locali per la presa e consegna delle merci a domicilio ed, ove tali agenzie non esistano, in base alle consuetudini locali.

Al trasporto provvede invece l'Amministrazione, a mezzo del proprio personale, quando l'agente abiti o vada ad abitare in alloggi situati nel recinto delle stazioni.

Dal rimborso sono escluse le spese relative al dazio di consumo, fatta eccezione della tassa per visita daziaria a domicilio.

Art. 21.

Agli agenti addetti alla sorveglianza ed ai lavori delle linee in luogo dei compensi e delle indennità di cui ai precedenti articoli, si corrisponde il compenso di L. 50 se appartenenti ai gradi 11° e 13° e di L. 30, se appartenenti ai gradi 14° e 15° quando il trasporto del loro mobilio si effettui esclusivamente coi carrelli, anzichè coi treni.

Tale compenso è ridotto alla metà per gli agenti celibi e vedovi, senza parenti conviventi ed a carico.

Art. 22.

L'agente traslocato, che non conduca seco la famiglia nella nuova residenza, riceve le indennità ed i compensi previsti dagli articoli precedenti per i celibi, salvo a percepire la differenza rispetto al trattamento stabilito per l'agente con famiglia, quando questa si sia stabilmente sistemata nella nuova residenza, e sia quindi avvenuto anche il trasporto del rispettivo mobilio.

Art. 23.

Quando l'agente traslocato non possa rescindere il contratto di affitto nè subaffittare l'alloggio, ed antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'articolo seguente è concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e ciò anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Amministrazione nella stessa residenza.

Quando il contratto non prestabilisca un'indennità per la rescissione, l'agente dovrà domandare all'Amministrazione a quali condizioni egli possa pattuirla.

Se l'agente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli sarà rifusa la differenza, quando abbia pel subaffitto ottenuto il preventivo assenso del superiore locale. A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dall'agente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non può essere maggiore di due mesi di pigione per le camere o gli alloggi mobiliati, e di sei mesi, per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'articolo seguente.

Il Comitato d'esercizio può, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore ai sei mesi per gli alloggi vuoti, ma in nessun caso superiore ad un anno, quando, per le consuetudini locali, l'agente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata.

L'Amministrazione non riconoscerà un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia dell'agente conviventi ed a suo carico, ed alle sue condizioni economiche come dipendente dall'Amministrazione. La misura del fitto da rimborsare sarà stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione.

Art. 24.

Per il rimborso, di cui al precedente articolo, il contratto deve essere intestato all'agente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio capo immediato e compilare il modulo a tal fine istituito.

L'agente, che abbia titolo a rimborso, deve consegnare il quartiere libero e le chiavi di esso al proprio superiore, quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio. Questi provvederà per la restituzione a tempo debito delle chiavi al proprietario od all'agente, rispettivamente, nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore.

Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purchè non anteriore di una settimana alla data del trasloco.

Art. 25.

Il Commissariato può concedere all'agente traslocato maggiori compensi per le spese eccezionali che, indipendentemente dalla propria volontà o da sua negligenza o colpa, egli avesse dovuto incontrare sia per un'anormale durata del viaggio o per ritardo nel trasporto dei mobili, sia, ove si tratti di agente che abita nei locali dell'Amministrazione, per aver dovuto abbandonare l'alloggio prima della partenza o per non averlo potuto occupare al momento dell'arrivo, sia infine per altre eccezionali condizioni nelle quali il trasloco venisse effettuato

Per gli atti preparatori e consecutivi al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni complessivamente agli agenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza è maggiore.

CAPO III.

SOPRASSOLDO DI LOCALITA'.

Art. 26.

Agli agenti residenti nelle località nelle quali si trovano le stazioni internazionali di confine, o nelle località e linee situate fra il confine italiano e le stazioni medesime, è corrisposto un soprassoldo mensile nella misura seguente:

GRADI	Località e linee di confine situate in territorio	
	Estero — Lire	Nazionale — Lire
5 e superiori	80	40
6-7-8	70	35
9-10-11	60	30
12-13-14-15	50	25

Il soprassoldo è ridotto di un terzo per gli agenti che hanno l'alloggio nei fabbricati dell'Amministrazione a termini dell'art. 33 e per gli agenti celibi o vedovi senza prole, che non hanno conviventi ed a carico i genitori o fratelli o sorelle.

Il soprassoldo è corrisposto in base al grado dell'agente indipendentemente dalle funzioni da esso esercitate.

Art. 27.

In via transitoria e non oltre il 1° marzo 1927, gli agenti assunti prima del 26 ottobre 1917 conservano titolo al soprassoldo di località di cui all'art. 84 delle disposizioni sulle competenze

accessorie annesse al regolamento sul personale approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, secondo le prescrizioni in esso articolo contemplate.

Art. 28.

Il soprassoldo di località per la residenza di Roma, di cui all'art 75 delle disposizioni sulle competenze accessorie citate all'articolo precedente, è soppresso a decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni.

I funzionari ed agenti che alla data anzidetta fruiscono del soprassoldo stesso lo conservano transitoriamente *ad personam*, nella misura con la quale ne fruiscono, fino a quando lo stesso non resti assorbito dai successivi aumenti di stipendio.

CAPO IV.

INDENNITA' DI MALARIA.

Art. 29.

L'indennità di malaria è corrisposta agli agenti stabili od in prova, provvisti di stipendio non superiore a L 8900 annue:

a) che risiedono permanentemente nelle località dichiarate malariche con R. decreto in applicazione del testo unico di legge 1° agosto 1907, n. 636;

b) che in dette località prestano temporaneamente servizio per almeno 15 giorni consecutivi; in questo caso l'indennità è corrisposta dal primo giorno di servizio nella località malarica.

Le località dichiarate malariche sono dall'Amministrazione classificate in due zone, di malaria grave o lieve, a seconda dell'intensità della malaria. Le località dichiarate malariche posteriormente alla pubblicazione del presente regolamento saranno classificate in malaria lieve, salvo a provvedere alla revisione della classificazione dopo un sufficiente periodo di osservazione.

L'Amministrazione provvederà alla revisione della classificazione delle zone malariche quando abbia ragione di ritenere che siano mutate le condizioni sanitarie delle singole località.

Art. 30.

La misura giornaliera dell'indennità di malaria è stabilita in L. 1.50 per la zona grave ed in L. 0.40 per la lieve.

L'indennità di malaria è corrisposta dal 1° giugno al 30 novembre di ciascun anno.

Per l'agente, che risiede in località di malaria grave, l'indennità è integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di L. 0.20 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie, se convivente.

Alla guardabarriera (donna) è corrisposta l'indennità, in misura pari alla metà di quella suindicata, senza il supplemento per i figli, quando abbia il marito percipiente l'indennità di malaria e col supplemento intero in caso diverso

Al marito non spetta il supplemento relativo alla moglie guardabarriera percipiente l'indennità di malaria.

Art. 31.

L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:

a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio. La indennità è corrisposta per metà, quando l'agente percepisce l'indennità per inabilità temporanea a termini della legge per gli infortuni;

b) ad aspettativa per ragioni di salute, riducendo l'indennità nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio;

c) a riposo settimanale.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*), non spetta l'indennità quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente direttamente dalla malaria, abbandona la residenza malarica.

Art. 32.

Agli agenti con qualifica del personale di macchina e dei treni (compresi i controllori viaggianti), nonchè agli agenti che disimpegnano le funzioni di fuochista, assistente t. e. o frenatore, senza averne la qualifica, l'indennità giornaliera di malaria, quando essi prestano servizio ai treni, è corrisposta in misura che dall'Amministrazione sarà determinata col tenere opportuno conto delle condizioni sanitarie, rispetto all'infezione malarica, della residenza e delle linee e località nelle quali si svolge in via normale il loro servizio, e delle indennità giornaliere fissate dalle presenti norme per le diverse zone: l'indennità non deve essere inferiore a quella stabilita per la residenza.

Quando tali agenti permangono, in modo continuo e senza viaggiare, nella medesima località di malaria, ricevono la indennità per questa stabilita nei modi di cui ai precedenti articoli.

CAPO V.

ALLOGGI E COMPENSI PER ALLOGGI.

Art. 33.

Il personale rivestito delle qualifiche in appresso indicate e che esercita le funzioni ad esso inerenti è tenuto ad alloggiare nei fabbricati che l'Amministrazione mette a sua disposizione, ovvero a prendere abitazione nelle vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio.

Nel primo caso è fatta al personale una trattenuta mensile sullo stipendio o paga per canone d'affitto, e nel secondo caso invece è concesso, pure mensilmente, uno speciale compenso per procurarsi l'alloggio.

Per giustificati motivi l'Amministrazione può consentire ai detti agenti di rinunciare all'alloggio loro assegnato nei suoi fabbricati, ma in tal caso i medesimi perdono il diritto al compenso per procurarsi l'alloggio.

La trattenuta ed il compenso di cui sopra risultano dalla seguente tabella:

QUALIFICA	Trattenuta	Compenso
I. — STAZIONI.		
Capi stazione principali, capi stazione di 1ª cl.	80	40
Capi stazione di 2ª e 3ª classe	60	30
Sottocapi assegnati in via permanente alle funzioni di movimentista	50	25
Deviatori capi e capi squadra deviatori . . .	40	20
Deviatori	30	15
II. — DEPOSITI LOCOMOTIVE.		
Capi deposito principali, capi deposito di 1ª cl.	80	40
Capi deposito di 2ª e 3ª classe e macchinisti assegnati in via permanente alle funzioni di capo deposito	60	30
III. — LINEA.		
Sorveglianti, capi squadra cantonieri e guarda blocco.	40	20
Guardiani e cantonieri.	30	15
Guardabarriere (donne) non appartenenti a famiglie di agenti ferroviari aventi alloggio nei locali dell'Amministrazione alle condizioni di cui al presente capo.	15	10

Art. 34.

Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Amministrazione, dopo che si sia provveduto al personale di cui all'articolo precedente, può essere concesso l'alloggio ai seguenti agenti, trattenendo sullo stipendio un canone mensile d'affitto nella misura di:

L. 40 ai manovratori capi e capi squadra manovratori;
L. 30 ai manovratori

Per quegli altri agenti che l'Amministrazione giudicasse conveniente di far abitare nelle vicinanze del luogo ove prestano servizio, il canone d'affitto sarà stabilito di volta in volta.

Gli alloggi facenti parte degli impianti della trazione a vapore ed elettrica e dei ventilatori delle gallerie, o situati nelle vicinanze, possono essere riservati, alle condizioni di cui al precedente comma, al personale esecutivo addetto agli impianti medesimi, anche a preferenza del personale di cui all'articolo precedente.

Art. 35.

L'alloggio, alle condizioni di cui al presente capo, è conservato nei casi:

a) di congedo straordinario, fino a tre mesi:

b) di malattia fino a quando venga corrisposto in tutto od in parte lo stipendio;

c) di passaggio ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento suddetto, ma ciò limitatamente ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e semprechè l'agente non abbia nell'occasione conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare.

Alle stesse condizioni l'alloggio può essere conservato, per decisione del Comitato d'esercizio, qualora le esigenze del servizio lo consentano, nei casi:

d) di sospensione sia preventiva che punitiva;

e) di aspettativa per motivi di salute.

Quando nei casi sub *b*) ed *e*) si verifichi una riduzione di stipendio, si riduce nella stessa proporzione la trattenuta mensile per alloggio.

Il compenso mensile per alloggio, di cui all'art. 33, è conservato soltanto nel caso sub *b*) e può essere conservato nel caso sub *e*); anche in questi casi però, quando sia ridotto lo stipendio si riduce in eguale proporzione il compenso.

Art. 36.

La concessione dell'alloggio, di cui al presente capo non vincola per un periodo qualsiasi l'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di disporre in ogni tempo dei locali concessi al personale, senz'obbligo di corrispondere indennizzo di sorta, salvo il compenso di cui all'art. 33, se compete, e l'adozione di quegli altri provvedimenti che, in casi eccezionali, il Commissariato credesse di prendere.

La concessione suddetta non dà alcun diritto all'uso degli orti e dei giardini che fossero annessi ai fabbricati, non dà neppure diritto alla illuminazione ed al riscaldamento gratuiti

I concessionari di alloggi negli stabili dell'Amministrazione devono provvedere direttamente al pagamento della tassa sul valore locativo. Quando questa sia imposta direttamente all'Amministrazione, essa, conformemente al diritto accordatole dalla legge, se ne rivale sui concessionari mediante ritenuta sullo stipendio.

Con apposite istruzioni da emanarsi dal Commissariato, saranno disciplinate tutte le altre modalità che possono avere relazione colla concessione, la consegna e l'uso degli alloggi dati al personale.

CAPO VI.

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO.

Art. 37.

E' considerato straordinario, e dà luogo ad un compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi d'indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto Tale lavoro straordinario non può eccedere, di regola, la durata di due ore per giornata di lavoro.

Nei giorni di orario ridotto, ove l'agente fosse comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario medesimo, si dovranno compensare come lavoro straordinario le ore prestate in più.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario prescritta per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente.

Per gli agenti, il cui servizio è collegato con l'arrivo e la partenza dei treni, non è considerato lavoro straordinario il prolungamento dell'orario normale dipendente dal ritardo dei treni, salvo sempre il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 38.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nella stessa giornata si trascurano: quelle uguali o superiori si valutano come un'ora intera.

E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ora di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettivamente prestazioni date oltre la durata del lavoro ordinario.

L'assenza di agenti dal servizio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso per maggior lavoro a favore di quelli che ne suppliscono l'opera se non quando sia necessario prolungare la durata del lavoro ordinario.

Quando, per circostanze eccezionali, un agente sia privato di una parte o di tutto il riposo minimo continuativo stabilito, le ore tolte al riposo minimo per qualsiasi causa, non esclusa quella di ritardo dei treni, sono retribuite come ore di lavoro straordinario.

Art. 39.

Non compete retribuzione per lavoro straordinario, neppure nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente:

a) al personale di condotta delle locomotive e di scorta ai treni, rimanendo ogni eventuale compenso per siffatto titolo compenetrato nella misura delle varie particolari competenze accessorie stabilite per detto personale;

b) agli agenti i quali per le prestazioni date ricevono oltre allo stipendio speciali competenze che stiano a compensarli anche dell'eventuale lavoro straordinario fatto;

c) salvo circostanze eccezionali, il cui apprezzamento è riservato al Commissariato, agli agenti in missione quando abbiano titolo alla indennità della tabella B la quale sta a compensare anche le eventuali prestazioni straordinarie;

d) agli agenti in missione per la scorta di materiali, rotabili ecc. semprechè non sia richiesto un effettivo lavoro e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente;

e) agli agenti di grado pari o superiore al 5°.

Art. 40.

Il compenso per lavoro straordinario è, per ciascuna ora riconosciuta come retribuibile, fissato nella ragione di un ottavo della ordinaria retribuzione giornaliera aumentato del 10 %.

La retribuzione ordinaria giornaliera è il quozíente che si ottiene dividendo lo stipendio, esclusi i soprassoldi e gli assegni di qualsiasi genere, per 360.

Il compenso per ora di lavoro straordinario non può essere superiore a L. 2,75.

CAPO VII.

SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO.

Art. 41

Agli agenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le 5, è corrisposto, a seconda della natura del servizio prestato e dei disagi ad esso inerenti, un soprassoldo nella misura stabilita dalla tabella seguente:

GRADO	Ammontare per ora	
	1ª categoria — Lire	2ª categoria — Lire
Agenti dei gradi 6 e 7	0.50	0.35
» » » 8-9-10	0.45	0.30
» » » 11-12	0.40	0.25
» » » 13-14	0.35	0.20
» » » 15	0.30	0.15

La classificazione del soprassoldo è stabilita secondo norme da approvarsi dal Commissariato.

Agli effetti del soprassoldo non si considera il lavoro compiuto fra le ventidue e le ventitrè quando dipenda da ritardo di treni. Le frazioni di ora, se inferiori a mezz'ora si trascurano; quelle uguali o superiori si valutano come ora intera.

Non spetta il soprassoldo per lavoro notturno quando l'agente ha titolo alla pernottazione di cui l'art. 2. Neppure spetta il soprassoldo al personale di condotta delle locomotive e di scorta ai treni quando, per servizio fuori residenza, ha titolo alla pernottazione di cui agli art. 43 e 51.

CAPO VIII.

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE DI MACCHINA.

Art. 42.

Premio per ora di lavoro.

Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio nella condotta delle locomotive è corrisposta una indennità di lire 1,60 al macchinista e di lire 1,20 al fuochista e assistente treni elettrici.

Agli effetti della corresponsione del premio si terrà conto anche:

a) delle operazioni accessorie computate in ore una sia in partenza che in arrivo pei treni a vapore e in 45 minuti pei treni elettrici, da ridursi a mezz'ora se la durata del percorso del treno in base all'orario non è superiore ad un'ora salvo il caso di arrivo in determinate grandi stazioni, da stabilirsi dal capo del servizio;

b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;

c) dei ritardi, in arrivo, superiori a 30', limitatamente alla parte eccedente la prima mezz'ora, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

Il premio viene corrisposto inoltre per metà del tempo impiegato:

a) nei servizi locali cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa località o considerati tali per decisione del Commissariato;

b) nelle manovre in residenza comprese quelle in partenza o in arrivo coi treni se la durata loro eccede la mezz'ora, poichè in caso contrario si considerano incluse nelle operazioni accessorie;

c) nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina, esclusa la disponibilità e la riserva non presenziata.

Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata della metà agli effetti del premio.

Art. 43.

Indennità di pernottazione.

Agli agenti che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di macchina, è corrisposta una indennità di pernottazione di L. 4 al macchinista e di L. 3 al fuochista o assistente treni elettrici.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza secondo l'orario e posticipata quella di arrivo, pure secondo l'orario, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma secondo sub *a*) dell'articolo precedente.

L'indennità di pernottazione è corrisposta anche quando il treno che non darebbe titolo, se in orario, all'indennità stessa arrivi alle ore 22,30' o posteriormente per ritardo non imputabile agli agenti interessati.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.

Art. 44.

Premio di percorrenza.

Al personale di macchina adibito alla condotta delle locomotive in viaggio o in servizio alle tradotte si corrisponde, per ogni 100 chilometri virtuali di percorso, un premio di lire 2,10 al macchinista e di lire 1,40 al fuochista o assistente treni elettrici.

Art. 45.

Diaria.

Il personale di macchina riceve la diaria (tabella *B*) dell'indennità di trasferta, oltre che nei casi previsti dal capo I anche dopo le prime 24 ore di assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati nella circoscrizione e per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto.

La durata utile dell'assenza dalla residenza, agli effetti di cui al comma precedente, si considera iniziata dopo 24 ore dalla partenza secondo l'orario, ed ultimata all'ora di arrivo in residenza pure secondo l'orario, senza tener conto degli eventuali ritardi nè dei servizi accessori.

Art. 46.

Premio di economia.

Ai macchinisti e fuochisti addetti alla trazione a vapore è concesso un premio di interessamento alla economia del combustibile e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegate nel servizio delle locomotive.

Il premio, variabile a seconda dei casi, potrà al massimo raggiungere il 25 % dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato, e sarà ripartito per 3/5 ai macchinisti e 2/5 ai fuochisti.

Per determinati tipi di macchine di grande potenza potrà però, a giudizio del capo del servizio, essere accordato al fuochista un supplemento di premio pari alla metà di quello spettantegli per economia.

Agli effetti della liquidazione del premio economia combustibili si terrà conto dei minuti ricuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti, e così pure dei minuti perduti dai treni in corsa e nelle stazioni per motivi non giustificati dipendenti dal personale di macchina.

Per quanto riguarda l'economia delle materie lubrificanti e di illuminazione il premio è esteso ai macchinisti e assistenti addetti alla trazione elettrica.

La misura degli assegni e le ulteriori norme per la determinazione, liquidazione e ripartizione del premio saranno approvate dal Commissariato.

Una somma non superiore al 5 % dell'importo suddetto potrà dal Commissariato essere erogata nell'assegnazione di premi a tutti coloro che abbiano con la loro opera o sorveglianza contribuito all'economia del combustibile e delle altre materie anzidette.

Art. 47.

Soprassoldo per servizio in galleria.

Al personale di macchina della trazione a vapore addetto alla scorta dei treni transitanti su tratti di linea con lunghe gallerie, che presentano particolare disagio per il personale stesso, è accordato un soprassoldo che, in relazione alla lunghezza delle gallerie, è stabilito dal Commissariato in misura non superiore a L. 0.80 al macchinista e L. 0.50 al fuochista per ogni corsa.

Il soprassoldo può essere diminuito o soppresso quando per il personale avessero a diminuire o cessare per qualsiasi causa i disagi dai quali, il conferimento del soprassoldo è stato determinato.

Il soprassoldo spetta al solo personale residente od in sussidio presso i depositi che provvedono al servizio dei tratti di linea, pei quali il soprassoldo è stabilito, e non al personale di altro deposito che eccezionalmente percorre i tratti stessi con locomotive di semplice transito.

Art. 48.

Locomotive di manovra condotte da un solo agente.

L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio di altro agente per la condotta del fuoco riceve, oltre le competenze spettantigli per le funzioni di macchinista, anche quelle per ore di lavoro ed interessamento spettanti per le funzioni di fuochista

Art. 49.

Servizi speciali.

Al personale di macchina che fosse impegnato per servizi speciali ed in casi eccezionali potrà essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo un apposito compenso globale la cui misura sarà caso per caso stabilita dal capo del servizio.

CAPO IX.

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI.

Art. 50.

Premio per ora di lavoro.

Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta ai treni è corrisposto un premio di:
L. 1.60 al conduttore capo.
L. 1.40 al conduttore principale.
L. 1.20 al conduttore.
L. 1.10 al frenatore.

Agli effetti della corresponsione del premio si terrà conto anche:

a) delle operazioni accessorie computate in mezz'ora, sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;

b) dei ritardi, in arrivo, superiori a 30', limitatamente alla parte eccedente la prima mezz'ora, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati

Il premio viene corrisposto inoltre per metà del tempo impiegato:

a) nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della residenza o considerati come tali per decisione del Commissariato;

b) nella spunta dei carri o delle merci, nei lavori d'ufficio e simili.

Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (calcolato nel modo indicato) supera nel mese le 110 ore per agente, la parte eccedente è aumentata della metà agli effetti del premio.

Non spetta il premio per ora di lavoro agli agenti distolti dal servizio di scorta e messi a lavori di scritturazione o simili per cause disciplinari o per temporanea o definitiva inidoneità al servizio di scorta.

Art. 51.

Indennità di pernottazione.

Agli agenti dei treni che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di scorta ai treni, è corrisposta una indennità di pernottazione nella misura seguente:

Conduttori capi	L. 3 —
Conduttori principali	» 2.90
Conduttori	» 2.80
Frenatori	» 2.70

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza secondo l'orario e posticipata quella di arrivo, pure secondo l'orario, del tempo occorrente per le operazioni accessorie calcolato come al comma secondo, sub *a*) dell'articolo precedente.

L'indennità di pernottazione è corrisposta anche quando il treno che non darebbe titolo, se in orario, all'indennità stessa, arrivi alle ore 22.30' o posteriormente per ritardo non imputabile agli agenti interessati.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.

Art. 52.

Diaria.

Il personale addetto alla scorta dei treni riceve la diaria (tabella *B*) della indennità di trasferta oltre che nei casi previsti al capo I, anche dopo le prime 24 ore di assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati nella circoscrizione e per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto.

La durata utile dell'assenza dalla residenza, agli effetti del comma precedente, si considera iniziata dopo 24 ore dalla partenza secondo l'orario ed ultimata all'ora di arrivo in residenza pure secondo l'orario, senza tener conto degli eventuali ritardi nè dei servizi accessori.

Art. 53.

Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il viaggio.

Gli agenti dei treni che fanno parte delle squadre fisse trasbordatrici, cioè quelle incaricate del carico, dello scarico, del trasbordo e del riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, oltre i compensi previsti dai precedenti articoli, ricevono a seconda della loro qualifica, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato (computato a norma del secondo comma dell'art. 50) di:
L. 0.35 i conduttori capi;
L. 0.30 i conduttori principali;
L. 0.25 i conduttori;
L. 0.20 i frenatori.

I manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo della indennità di trasferta, le competenze stabilite dal presente capo per i frenatori occupati in questo speciale servizio.

Il personale non compreso nella squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

Art. 54.

Soprassoldo per il cumulo funzioni.

Per la scorta dei treni per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che l'agente a cui sono affidate le funzioni di capo del treno, deve disimpegnare anche il servizio del conduttore principale ai trasporti, quando il cumulo di queste funzioni sia considerato tale dall'Amministrazione da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto alla sola funzione di capo del treno, è corrisposto all'agente stesso, in più delle altre competenze per esso previste dal presente capo anche metà del premio per ore di lavoro previste per le funzioni di conduttore principale.

Art. 55.

Soprassoldo per servizio in galleria.

Ai conduttori capi. conduttori principali, conduttori e frenatori, addetti normalmente alla scorta dei treni transitanti su tratti di linee con lunghe gallerie che presentano particolare disagio per il personale stesso, è accordato, quando viaggiano sulla garetta di un freno, un soprassoldo che, in relazione alla lunghezza delle gallerie, è stabilito dal Commissariato in misura non maggiore di L. 0.80 al conduttore capo, L. 0.65 al conduttore principale, L. 0.50 al conduttore e L. 0.40 al frenatore, per ogni corsa.

Il soprassoldo può essere diminuito o soppresso quando per il personale avessero a diminuire od a cessare per qualsiasi causa i disagi dai quali il conferimento del soprassoldo è stato determinato.

Art. 56.

Scorta dei treni senza bagagliaio.

I conduttori capi ed i conduttori principali incaricati di scortare, su determinati tratti di linea, treni merci senza bagagliaio, prendendo posto nella garetta di un freno coperto in prossimità della locomotiva, possono ricevere un soprassoldo da stabilirsi, caso per caso, in relazione alle particolari condizioni di disagio che si verificano sulle linee percorse, fra un minimo di L. 0.60 ed un massimo di L. 2 per ogni corsa, con un massimo giornaliero esso pure variabile rispettivamente fra L. 2 e L. 4.

I tratti di linea sui quali il soprassoldo è ammesso e la misura di questo sono stabiliti dal Commissariato.

Art. 57.

Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni.

Agli agenti in generale delle stazioni eventualmente incaricati delle funzioni di conduttore capo, conduttore principale, conduttore o frenatore, sono corrisposte, nella misura e con le stesse norme di cui al presente capo, le competenze varie stabilite per gli agenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con ciò esclusi pel servizio stesso dalla corresponsione della indennità di trasferta.

Agli effetti del presente articolo gli agenti comandati alla scorta delle locomotive isolate od incaricati di viaggiare coi treni per eseguire operazioni di carico e scarico nelle stazioni del percorso, sono assimilati a quelli che funzionano da frenatore.

CAPO X.

PREMI DI INTERESSAMENTO AL SERVIZIO.

Art. 58.

Premio per maggior produzione.

Gli agenti incaricati dell'esecuzione dei lavori, che si prestano ad una preventiva determinazione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione che in nessun caso dovrà essere superiore al 30 % della paga media (compreso il supplemento) della rispettiva qualifica.

Le norme secondo le quali sarà da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal Commissariato.

Art. 59.

Premio di interessamento.

I funzionari e gli agenti sottoindicati possono essere ammessi a concorrere ad un premio di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato. La misura del premio risulta dalla seguente tabella.

Funzionari ed agenti	Misura dei premi per giornata			
	A	B	C	D
1. - PERSONALE DEGLI UFFICI.				
Personale dei gruppi A, B, C:				
Grado 1°	14 —	—	—	—
Id. 2°	10 —	11 —	12 —	—
Id. 3°	9 —	10 —	11 —	—
Id. 4°	8 —	9 —	10 —	—
Id. 5°	7 —	8 —	9 —	—
Id. 6°	6 —	7 —	8 —	—
Id. 7° (esclusi gli allievi ispettori)	5 —	6 —	7 —	—
Id. 10°	4 —	5 —	6 —	—
Personale d'ordine:				
Grado 11°	3 —	4 —	5 —	—
Personale subalterno:				
Ripartitore documenti	2.50	3.50	4.50	—
Usciere capo	2.50	3.50	4.50	—
Usciere	2 —	3 —	4 —	—
Inserviente	1 —	2 —	3 —	—
2. - PERSONALE ESECUTIVO.				
Stazioni:				
Capo stazione principale	5 —	6 —	7 —	8 —
Id. di 1ª classe	4.50	5.50	6.50	7.50
Id. di 2ª classe	4 —	5 —	6 —	7 —
Id. di 3ª classe	3.50	4.50	5.50	6.50
Capo gestione principale	4.50	5.50	6.50	—
Id. di 1ª classe	4 —	5 —	6 —	—
Id. di 2ª classe	3.50	4.50	5.50	—
Id. di 3ª classe	3 —	4 —	5 —	—
Capo telegraf. di 1ª classe	4 —	5 —	6 —	—
Id. di 2ª classe	3.50	4.50	5.50	—
Id. di 3ª classe	3 —	4 —	5 —	—
Sotto capo	3 —	4 —	5 —	6 —
Commesso	2 —	2.50	3 —	3.50
Guarda merci	1.50	2 —	2.50	—
Guardasala	1 —	1.50	2 —	—
Manovratore capo	2.50	3 —	3.50	4 —
Capo squadra manovratori	2 —	2.50	3 —	3.50
Manovratore	1.50	2 —	2.50	3 —
Deviatore capo	2 —	2.50	3 —	3.50
Capo squadra deviatori	1.50	2 —	2.50	3 —
Deviatore	1 —	1.50	2 —	2.50
Manovale	—	1 —	1.50	2 —
Treni:				
Capo pers. viagg. principale	8 —	9 —	10 —	—
Id. di 1ª classe	7.50	8.50	9.50	—
Id. di 2ª classe	7 —	8 —	9 —	—
Id. di 3ª classe	6.50	7.50	8.50	—
Macchina:				
Capo deposito principale	10 —	11 —	12 —	—
Id. di 1ª classe	9.50	10.50	11.50	—
Id. di 2ª classe	9 —	10 —	11 —	—
Id. di 3ª classe	8.50	9.50	10.50	—
Capo squadra accend. e manov.	4 —	5 —	6 —	—
Accenditore	2 —	3 —	4 —	—
Capo squadra accudienti e man.	3 —	4 —	5 —	—
Accudiente	1.50	2.50	3.50	—
Manovale	1 —	1.50	2 —	2.50
Linea:				
Sorvegliante	2 —	3 —	4 —	5 —
Capo squadra cantonieri	1.50	2 —	2.50	3 —
Guarda-blocco	1 —	1.50	2 —	2.50
Guardiano	—	1 —	1.50	2 —
Cantoniere	—	1 —	1.50	2 —
Vigilanza:				
Capo guardia	3 —	3.50	4 —	—
Sotto capo guardia	2.50	3 —	3.50	—
Guardia	2 —	2.50	3 —	—
Tecnico e operaio:				
Capo tecnico principale	8 —	9 —	10 —	—
Id. di 1ª classe	7.50	8.50	9.50	—
Id. di 2ª classe	7 —	8 —	9 —	—
Id. di 3ª classe	6.50	7.50	8.50	—
Capo squadra operai	6 —	7 —	8 —	—
Id. verificatori	5 —	6 —	7 —	—
Operaio di 1ª classe	3.50	4.50	5.50	—
Verificatore	3 —	4 —	5 —	—
Operaio	3 —	4 —	5 —	—
Aiutante operaio	2.50	3.50	4.50	—
Capo squadra manovali	3.50	4.50	5.50	—
Manovale	2 —	2.50	3 —	3.50

Art. 60.

Di regola il premio è concesso nella misura minima prevista per ciascuna qualifica, dalla colonna *A* della tabella. Quando però il posto occupato o le responsabilità ad esso inerenti siano di eccezionale importanza, ovvero quando siano affidati incarichi speciali in più delle normali attribuzioni, ed in fine quando le condizioni nelle quali il servizio si svolge diano luogo ad un particolare disagio, il premio, a seconda del minore o maggiore grado con cui si verificano le anzidette circostanze, può essere elevato pei funzionari del primo grado fino al doppio e per gli altri nella misura risultante dalle successive colonne *B, C, D* della tabella suddetta.

Il premio a ciascuno assegnato può invece essere ridotto o soppresso per le irregolarità verificatesi nell'andamento del servizio disimpegnato, nonchè per abituale negligenza o scarso rendimento nel servizio stesso.

Può essere privato del premio, per un periodo di tempo non maggiore di due mesi, l'agente cui sia inflitta la sospensione dal servizio o dalla retribuzione od altra punizione più grave.

Le norme per determinare la misura del premio e le riduzioni di questo sono approvate dal Commissariato.

Sono esclusi dal premio gli agenti che lavorano col premio di maggior produzione.

Art. 61.

Agli agenti del personale esecutivo che disimpegnano funzioni di dirigenza, nonchè a quelli del personale di accudienza nei depositi locomotive, e del personale operaio e di manovalanza in aiuto agli operai, può essere concesso, a compenso di un eccezionale rendimento individuale o di una economia realizzata nell'impiego di materiali o della mano d'opera, un supplemento trimestrale del premio di interessamento. Il supplemento stesso non dovrà, per ciascun agente, superare i quattro decimi dell'importo del premio di interessamento corrispostogli nel trimestre considerato.

Il numero complessivo dei decimi di premio da distribuire non dovrà superare:

il doppio del numero dei concorrenti per il personale di dirigenza dei depositi locomotive e per il personale tecnico, operaio e di manovalanza in aiuto agli operai;

il numero dei concorrenti per il rimanente personale.

Le norme per la concessione e liquidazione dei supplementi suddetti sono approvate dal Commissariato.

CAPO XI.

COMPENSI DIVERSI.

Art. 62.

Gratificazioni.

E' stabilito annualmente un fondo, non maggiore di 2,500,000 lire, per compensare, quando occorre, agenti o gruppi di agenti in occasione di servizi eccezionali o per speciali benemerenze.

Un altro assegno pari al 4 % dell'importo suddetto è lasciato a disposizione del Commissario per compensare i capi servizio ed i funzionari assimilabili in ragione del loro contributo all'economia e regolarità dell'andamento dell'azienda.

Art. 63.

Premio per le sostituzioni.

Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un agente del personale esecutivo (escluso quello addetto alla condotta delle locomotive ed alla scorta dei treni) e non sia stato provveduto alla sostituzione con un altro agente disponibile od avventizio può essere concesso, per ogni giornata di assenza all'agente od agli agenti che, in più delle normali loro attribuzioni abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente, ed in aumento al premio di interessamento ad essi eventualmente dovuto, un premio non superiore ai due terzi dell'importo giornaliero dello stipendio minimo della qualifica dell'agente sostituito, da ripartirsi in parti uguali fra gli agenti che in ciascuna giornata effettuarono la sostituzione. Il premio starà a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario fatto per la sostituzione medesima. Saranno esclusi dal premio gli agenti che abbiano scarsamente o malamente concorso alla sostituzione, restando la rispettiva quota devoluta agli altri concorrenti.

Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione saranno approvate dal Commissariato.

Art. 64.

Compensi per l'effettuazione delle paghe.

Gli agenti incaricati di corrispondere le paghe al personale ricevono un premio di L. 0.12 per ogni mille lire pagate per competenze dovute al personale medesimo. Il premio è corrisposto mensilmente in base al totale delle somme pagate nel mese, purchè questo sia superiore a L. 50,000. Il premio è ridotto a metà per gli agenti delle casse adibiti alle funzioni di pagatore.

Art. 65.

Compensi per funzioni giudiziarie.

Le competenze per onorari, poste a carico delle contro parti soccombenti e riscosse dall'Amministrazione nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori sono ripartite fra gli agenti incaricati della difesa dell'Amministrazione con norme da stabilirsi dal Commissariato.

Art. 66.

Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti.

Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed agli agenti in genere incaricati delle controllerie che scoprono irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, è accordato in premio il 25 % dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sopratassa a norma delle vigenti tariffe e condizioni per i trasporti.

Il premio è ridotto al 10 %, per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni, ed in nessun caso potrà superare il massimo di L. 500 per ogni irregolarità od abuso.

Il premio è accordato anche sulla parte delle sopratasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo colle altre ferrovie, quando sussista fra queste e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato apposita convenzione.

Il personale non può reclamare alcun premio nel caso in cui non sia stata riscossa la sopratassa o in cui l'Amministrazione creda opportuno di abbandonare o rimborsare l'esazione: in quest'ultimo caso però l'agente che ha scoperto l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile a seconda dell'importanza della contravvenzione stessa, da L. 1 a L. 40 per irregolarità.

Se l'Amministrazione abbandona soltanto una parte delle sopratasse, il premio nelle misure sopraindicate viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui al comma precedente.

Le norme per la ripartizione del premio fra i vari agenti che concorrono all'accertamento, nonchè la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Amministrazione non potesse incassare le somme dovutele, saranno stabilite dal capo del servizio.

Sarà corrisposto un premio di L. 0.25 per ogni diritto fisso di cui l'art. 29 delle tariffe e condizioni per i trasporti dovuto dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale nei casi in cui non siavi luogo a premio contravvenzionale.

Art. 67.

Premi per scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria.

Agli agenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, si concede il 25 per cento del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute ed incassate effettivamente dall'Erario.

Qualora l'agente che ha diritto al premio non potesse ottenerlo per qualsiasi motivo, l'Amministrazione si riserva di rimunerarlo per proprio conto con un premio per ogni verbale di contravvenzione e nella misura da 1 a 15 lire secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui fu fatta.

Art. 68.

Premi per evitate anormalità nella circolazione dei treni.

Agli agenti che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, collo scoprire rotaie rotte o altri guasti di qualche entità nell'armamento o nelle opere d'arte, o coll'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo sarà determinato caso per caso in ragione dell'utilità del servizio reso.

Possono parimenti e con gli stessi criteri essere concessi premi al personale di visita dei treni quando rileva guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

I premi sono corrisposti dai capi delle sezioni fino al massimo di L. 20 e dai Comitati d'esercizio fino a L. 100 per ogni anormalità evitata. I premi di maggiore entità saranno approvati dal Commissariato.

Art. 69.

Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti.

Agli agenti che scoprono o concorrono efficacemente a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci o dei bagagli, e sempre quando la reità degli autori risulti provata, è concesso un compenso proporzionato allo zelo e alla oculatezza dagli agenti stessi dimostrati, nonchè all'importanza pecuniaria della scoperta.

Fino al limite di L. 100 il premio può essere concesso dai capi delle sezioni e fino a L. 300 dal Comitato d'esercizio I premi superiori, fino al limite massimo di L. 500, sono approvati dal Commissariato.

Agli agenti che scoprono nei trasporti su ferrovia contrabbando di merci, di tabacchi o di altri generi di Regia privativa può essere concesso dalla Direzione generale delle gabelle, sopra rapporto dell'Amministrazione ferroviaria, un premio speciale, oltre al diritto di partecipare, a termini di legge, alla ripartizione del prodotto della confisca della merce.

Art. 70.

Premio per consegna di oggetti rinvenuti.

Agli agenti, che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee ed in altri luoghi appartenenti all'Amministrazione ferroviaria, si accorda un premio, di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

Art. 71.

Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia.

Ai capi stazione e sotto capi ai quali si concede di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da L. 0.50 a L. 3 per giornata.

L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è stabilito dal capo del servizio.

Art. 72.

Rimborso tasse.

Agli agenti inscritti sui ruoli delle prestazioni comunali e chiamati a prestare giornate di lavoro, si rimborsano le tasse pagate per l'esonero da tali prestazioni.

Art. 73.

Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio.

Agli agenti di tutti i servizi, i quali sono posti in tali condizioni di lavoro da dover dare prestazioni considerate, a giudizio dell'Amministrazione, notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, potranno essere accordati con deliberazione del Commissario e finchè durino le condizioni anzidette, speciali premi e soprassoldi.

Per deliberazione dello stesso Commissario, di concerto col Ministro per le finanze, potranno pure essere concessi agli agenti premi diretti a cointeressarli nelle economie delle materie di consumo o nel miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

CAPO XII.

Disposizioni generali.

Art. 74.

Tutti i compensi (premi, indennità, ecc.), inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti su di una base giornaliera, non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa eccettuato il cambio turno.

Gli agenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti, ricevono il compenso:

a) intero, se prestano servizio per più di mezza giornata di lavoro;

b) pari alla metà, se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno.

Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile, non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale.

Gli agenti che avendo qualifica di grado inferiore, sono comandati a disimpegnare le funzioni proprie di un grado superiore ricevono i compensi (indennità, premi, ecc.) di servizio stabiliti dai capi VIII e seguenti per le funzioni disimpegnate.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.

Art. 75.

Un medesimo agente, salvo quanto è stabilito dai precedenti articoli non può, in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi o soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate, per la quale i premi o soprassoldi risultino più rimunerativi.

Durante il periodo d'istruzione di un agente in una determinata funzione, per la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non aver superate le prove di idoneità, fa servizio sotto la immediata sorveglianza e responsabilità di altri agenti idonei, il compenso non gli spetta. In tal caso però egli continua a fruire dei premi e dei soprasssoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

Art. 76.

Le competenze indicate sotto la denominazione di premi sono concesse solo agli agenti che hanno prestato un buon servizio.

Conseguentemente gli agenti che commettono mancanze od errori relativi al servizio, per il quale il premio è istituito, oppure si rendono colpevoli di indisciplina, di ubbriachezza in servizio o di altre consimili mancanze, sono assoggettati alla perdita o alla riduzione del premio in una misura e per un tempo da determinarsi, in relazione alla gravità delle mancanze, in base a quelle disposizioni che per ciascun premio fossero date, e, in ogni caso, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento del personale.

Art. 77.

I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici, fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'agente interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma e per qualunque titolo a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese, in cui, secondo le norme e gli usi contabili vigenti, dovrebbero essere pagati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.